

# Statuto

## Associazione di Promozione Sociale tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto

### Art. 1 Costituzione

È costituita a Genova l'Associazione di Promozione Sociale "tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto" alias "tRiciclo-BBI".

L'Associazione ha sede in Genova.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

### Art. 2 Statuto

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti più particolari.

Copia dello Statuto e dei Regolamenti sono custoditi presso la sede dell'Associazione e consegnati su richiesta ad ogni Associato.

### Art. 3 Efficacia, modifica e interpretazione dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, adottata con la presenza almeno un quinto degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

### Art. 4 Motivazioni

L'Associazione trae ispirazione da una gruppo spontaneo di genitori, formatosi nel 2013, sensibili ai temi dell'impatto ambientale e della fiducia sociale, desiderosi di trovare soluzioni concrete nella quotidianità.

### Art. 5 Finalità dell'Associazione

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere tra gli Associati e nei contesti sociale e istituzionale la consapevolezza di stili di vita volti al miglioramento dell'ambiente e delle relazioni sociali, ispirandosi ai principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale;
- b) promuovere iniziative atte a mettere in pratica tali principi nella vita quotidiana delle persone (quali, a mero titolo esemplificativo, l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale, lo scambio, il prestito o il dono di beni per prolungarne la vita utile...)
- c) sviluppare iniziative e progetti con le istituzioni pubbliche e altri soggetti al fine di:
  - i. rendere i principi sopra esposti patrimonio comune della collettività
  - ii. rimuovere gli ostacoli di ordine pratico alla diffusione capillare e consolidata degli stili di vita di cui sopra.

### Art. 6 Organi dell'Associazione

L'Associazione è dotata di strutture democratiche. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata annuale.

L'Associato che svolge un incarico elettivo, in caso di dimissioni, può essere sostituito da un Associato nominato dall'Assemblea.

### Art. 7 Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione di cui all'art. 5 e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda formale del richiedente.

Tutti gli Associati godono dei seguenti diritti:

- a) partecipazione a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipazione alle assemblee con diritto di parola e voto;
- c) possibilità di eleggere le cariche associative;
- d) possibilità di essere eletti alle cariche associative, ad eccezione delle incompatibilità specificate dal presente Statuto o dall'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto;
- e) diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione, nonché a partecipare ai processi decisionali;

- f) visione del registro degli Associati, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo;
- g) visione di tutte le registrazioni contabili e di tutti gli atti formali dell'Associazione;

Tutti gli Associati hanno i seguenti doveri:

- a) partecipazione a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) sottoscrizione del modulo di iscrizione, eventualmente in forma elettronica;
- c) versamento della quota annuale di Associazione, stabilita dall'Assemblea ordinaria, pena la decadenza della qualifica di Associato;
- d) iscrizione alla mailing list dell'Associazione;
- e) mantenere uno spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

Gli Associati che operino in aperto contrasto con lo Statuto, l'eventuale Regolamento di Esecuzione dello Statuto, i principi fondanti dell'Associazione, oltre che delle norme vigenti, possono essere esclusi dall'Associazione. Tale esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei presenti, a seguito di voto segreto, sentite le giustificazioni dell'interessato.

La perdita della qualità di Associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

## **Art. 8      Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di parola e di voto.

L'Assemblea è presieduta da un Segretario, nominato tra i presenti, che provvede a redigere il verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno in sede straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli Associati.

In entrambi i casi l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno quattordici giorni, mediante messaggio di posta elettronica indicante l'Ordine del Giorno. Lo svolgimento dell'Assemblea viene verbalizzato e inviato mediante messaggio di posta elettronica.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione dei casi indicati specificamente nello Statuto o dalla legge.

Chi ricopre le cariche associative non ha diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità.

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e ciascun Associato ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) in sede ordinaria:
  - i. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
  - ii. approvare il Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno;
  - iii. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  - iv. la fissazione delle quote associative;
  - v. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'Ordine del Giorno.
- b) in sede straordinaria:
  - i. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  - ii. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - iii. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  - iv. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'Ordine del Giorno.

## **Art. 9      Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, tra cui il Presidente, eletti tra i componenti dell'Assemblea. Nessun Associato può essere membro del Consiglio Direttivo per più di cinque mandati consecutivi.

E' l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi adottati dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente.

E' convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di due quinti dei consiglieri, approssimato all'unità superiore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- c) la nomina di un Tesoriere individuato tra i propri membri;
- d) la facoltà di nominare, tra gli Associati, dei Referenti delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- e) la redazione della relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) la predisposizione del Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) la redazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- h) la delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- i) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 10     Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli Associati a maggioranza dei presenti e dura in carica per un anno. Nessun Associato può ricoprire la carica di Presidente per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e controlla che sia custodito presso la sede dell'Associazione e che i soci possano consultarlo.

Il Presidente cura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e vigila sul rispetto delle stesse, sempre che non siano in contrasto con le normative vigenti.

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge; egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

#### **Art. 11     Tesoriere**

Il Tesoriere si occupa di tenere la contabilità e di redigere i rendiconti finanziari per gli ordini di acquisto effettuati dall'Associazione, coordinandosi con il Referente eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo per tale ordine.

Il Tesoriere provvede alla redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12     Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Vicepresidente provvede alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente:

- a) svolge le funzioni di Presidente nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente;
- b) assume la carica di Presidente ad interim nel caso di impedimento duraturo o dimissioni del Presidente; in tal caso egli dovrà convocare un'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente entro un mese dal suo subentro.

#### **Art. 13     Incompatibilità e conflitto d'interessi**

Non può candidarsi né essere eletto negli organi statuari l'Associato che:

- a) ricopra cariche o sia alle dipendenze e/o consulente e/o collaboratore di altre associazioni di analoga natura;
- b) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- c) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- d) svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione

#### **Art. 14     Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si scioglie con decisione dell'Assemblea presa a maggioranza dei tre quarti degli Associati. L'Assemblea ne stabilisce le modalità di attuazione.

In caso di scioglimento i beni e il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti per fini di utilità sociale ad enti o associazioni che non abbiano finalità di lucro.

#### **Art. 15     Rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, salvo approvazione di regolamenti specifici dell'Assemblea.